


COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.82 del 14.11.2000)

(Integrato con delibera del Consiglio Comunale n.18 del 22.02.2001)

***Esaminato senza rilievi dalla Sezione Decentrata di Controllo di Matera
nella seduta dell'8.03.2001 con decisione prot. 218 Reg. 75***

CAPO I

POLIZIA MUNICIPALE

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali ad essa attinenti.

Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'autorità comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari municipali e dagli agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

Le norme, che disciplinano la polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso e aperti al pubblico, compresi i portici e relativi spazi interpilastri, nonché i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni qui contenute è affidato al Corpo della Polizia Municipale.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Potranno accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell'autorità, osservato il disposto dell'art. 333 del Codice di procedura penale.

Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti dove esistano commestibili o bevande destinate alla vendita, agli utensili che servano alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare sequestri provvisori o definitivi di cose cadenti in contravvenzione, distruzione di sostanze insolubili, soppressione di animali pericolosi, esecuzione di opere a carico di privati, sospensione di lavori in corso, riparazione di

manufatti, che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle autorità.

Le spese, che a tale scopo si incontrano, sono a carico degli interessati e ripetibili fiscalmente.

Art. 3

Cose ritrovate dalla Polizia Municipale

Salvo quanto previsto dagli artt. 927 e seguenti del Codice Civile, gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale che rinvergono una cosa mobile e/o cosa mobile iscritta ai pubblici registri, devono in ogni caso restituirla al proprietario e, se non lo si conosce, devono svolgere ogni utile indagine per consentirne l'identificazione.

Se nonostante i tentativi espletati, il proprietario rimane sconosciuto, si dovrà in ogni caso consegnare la cosa al preposto Ufficio del Comune di Montalbano Jonico, indicando le circostanze del ritrovamento.

Trascorsi i termini previsti dal su indicato Codice Civile, la cosa rinvenuta passa di proprietà al Comune di Montalbano Jonico, che disporrà in merito.

CAPO II

NETTEZZA ED IGIENE DELL'ABITATO

Art. 4

Rifiuti

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto o scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superficie acquee, i canali, i corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, ecc.

Art. 5

Conferimento rifiuti solidi urbani

I rifiuti solidi urbani prodotti nelle abitazioni, negli esercizi pubblici e in qualsiasi altro locale dell'abitato devono essere immessi negli appositi cassonetti esclusivamente negli orari che sono stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

I rifiuti stessi dovranno essere introdotti nei cassonetti previa chiusura in appositi contenitori, evitando dispersioni di materiali o di liquami atti ad imbrattare il suolo pubblico.

E' fatto assoluto divieto di depositare nei cassonetti rifiuti liquidi o tali da poter provocare incendi.

E' fatto divieto depositare presso i cassonetti materiali ingombranti che devono essere smaltiti secondo le modalità previste dal Servizio R.S.U.

Art. 6

Tariffa comunale - obblighi

Tutti i produttori di Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani sono utenti del Servizio Comunale, in qualsiasi forma espletato e sono, pertanto, soggetti alla relativa Tariffa Comunale.

Non è ammessa la facoltà di richiedere l'esclusione dal Servizio ordinario né quella di chiedere servizi di conferimento diversi da quelli posti in essere in via generale dal Comune.

Art. 7

Rifiuti - divieti

E' vietato:

- a- danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti;
- b- ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralcino il servizio stesso;
- c- il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali per le loro caratteristiche da provocare danni;
- d- smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico nocivi) al di fuori delle norme di cui al D.LGS: N°22/97;
- e- L'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico, con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta o simili) escrementi di animali, spargimento di olio o simili;
- f- Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- g- Lanciare su area pubblico o di uso pubblico, volantini pubblicitari o di informazione;
- h- Incenerire i rifiuti di qualsiasi tipo, anche se costituiti unicamente da "frazione verde" (sfalci, potature, fogliame, ramaglie);
- i- Deposare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei contenitori appositamente installati;
- j- Depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori sono stati predisposti;
- k- Lasciare il contenitore dei rifiuti aperto dopo l'uso;

Art. 8

Pulizia suoli pubblici

Chiunque, caricando o scaricando merci o comunque effettuando dei trasporti produce danno, ingombro, caduta di materiali o lordura del suolo pubblico è tenuto alla immediata rimozione, riparazione e pulizia dei luoghi.

Art. 9

Pulizia suoli privati

Ogni proprietario di strade private o di luoghi aperti od in vista del pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio deve mantenere la pulizia dei luoghi, provvedere al taglio delle erbacce, non depositare carcasse di veicoli e quant'altro possa risultare ricettacolo di animali o lesivo del decoro dell'abitato.

Le aree destinate a giardini debbono essere convenientemente sistemate e mantenute con esclusione di qualsiasi altra utilizzazione.

Art. 10

Discarico delle acque

La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti o indiretti, in tutte le acque superficiali o sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognature, ovvero, sul suolo o nel sottosuolo, è tutelata dalla legge in materia.

Senza le prescritte autorizzazioni previste dalla legge non è ammessa lo scarico delle acque chiare o luride o industriali o di qualsiasi provenienza privata o di insediamenti produttivi nelle cloache o fognature pubbliche, nei fiumi ed in tutte le acque pubbliche, sul suolo o nel sottosuolo.

Le trasgressioni sono denunciate all'Autorità Giudiziaria.

Art. 11

Scarichi materiali

E' vietato scaricare rottami, pietre e detriti di qualsiasi specie se non con le dovute cautele, nelle località a ciò espressamente destinate dall'autorità competente ed indicate con apposito cartello.

Dell'inosservanza di tale disposizione è direttamente responsabile il trasportatore.

Art. 12

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, calcina, carbone, terra e detriti, stramaglie, sostanza in polvere, liquidi e semiliquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli adatti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose o per materiale di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai contravventori, oltre alla penale che sarà a loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata nettezza del suolo.

Art. 13

Divieto di lavaggio e riparazioni dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio delle vetture, autovetture carri e simili.

Sono altresì vietati in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 14

Disposizioni riguardanti gli animali da cortile

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere di animali.

Nei centri abitati o comunque ad una distanza inferiore a metri 50 dal perimetro delle zone residenziali, così come individuate dal vigente P.R.G., è vietato allevare, detenere o far vagare per qualsiasi scopo gli animali da cortile (galline, conigli, colombi etc.).

Art. 15

Utilizzo di stalle – Animali non da cortile

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

E' vietato l'utilizzo di stalle e tenere depositi di letame nell'abitato e comunque ad una distanza inferiore a metri 200 dal perimetro delle zone residenziali, così come individuato dal vigente P.R.G.

Art. 16

Gabbie di uccelli

Chiunque detenga gabbie di uccelli su balconi o terrazze deve tenerle opportunamente assicurate in modo da evitarne la caduta e provvedere alla costante pulizia delle stesse.

Art. 17

Ricoveri di animali

Chiunque detenga ricoveri di animali domestici su balconi o terrazze deve provvedere alla costante pulizia delle stesse in modo da evitare lo spargimenti di odori sgradevoli.

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate in modo da evitare lo spargimento all'esterno di liquami o immondizie varie.

Art. 18

Cani - prescrizioni

La persona che conduce il cane in luoghi pubblici deve essere munita, ed è tenuta ad usare, uno dei prodotti appositamente in commercio per la raccolta delle deiezioni canine il quale, una volta usato e accuratamente chiuso, deve essere gettato nei contenitori per i rifiuti solidi urbani.

Art. 19

Battitura di tappeti e di altri oggetti

E' vietato scuotere, battere o spazzolare tappeti, panni e simili prima del sorgere del sole e dopo le ore 8. Nel detto periodo la battitura o la spazzolatura è consentita soltanto:

a- nei terrazzi delle abitazioni, entro il recinto del parapetto; nei cortili interni dei caseggiati, od anche nei giardini, distacchi e cortili aperti;

b- dalle finestre che prospettano sulla strada pubblica - e fra più strade, su quelle di minore importanza - quando le abitazioni non offrano le possibilità previste nella lettera precedente.

Art. 20

Innaffiamento vasi di fiori

Chiunque proceda all'innaffiamento di vasi di fiori o di piante posti su balconi o su finestre deve evitare lo sciorinamento di acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti, adottando le opportune cautele.

L'adornamento dell'abitato con fiori e piante posti su balconi o terrazze viene comunque favorito dall'Amministrazione comunale in quanto atto volto al decoro ed alla bellezza dell'abitato.

Art. 21

Obblighi degli esercenti

Gli occupanti i posti vendita presso i mercati all'aperto in qualsiasi area pubblica o ad uso pubblico, debbono tenere pulito il suolo sotto e attorno ai propri posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in sacchi di plastica e depositandoli nel luogo indicato per la raccolta;

CAPO III
RIFIUTI SPECIALI

Art. 22

Raccolta differenziata

E' fatto obbligo adeguarsi al servizio di raccolta differenziata. Il conferimento deve avvenire depositando le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani domestici e Assimilati sempre in maniera distinta, negli appositi contenitori che recano chiaramente la scritta esterna relativa al materiale da conferire, avendo cura - se necessario - di ridurre i volumi sminuzzando i materiali.

Art. 23

Rifiuti provenienti da attività

I Rifiuti Speciali prodotto dalle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e terziarie, possono essere assimilati ai Rifiuti Urbani ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta espletato dal Comune, a condizione che corrispondano in termini qualitativi ai rifiuti normalmente prodotti dalle utenze domestiche

CAPO IV
ORDINE E QUIETE PUBBLICA

Art. 24

Feste, cortei, trattenimenti

E' vietato allestire all'aperto in luoghi pubblici, feste, cortei, riunioni, trattenimenti, giochi e spettacoli senza la preventiva licenza dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza in relazione alle esigenze della circolazione, della quiete, del decoro o della morale.

Art. 25

Grida e schiamazzi

E' vietato emettere grida, schiamazzi, canti e rumori molesti di ogni genere, comunque provenienti, sia di giorno che di notte nelle piazze e lungo le vie pubbliche, nei mercati e in altri luoghi pubblici, anche per la vendita di merci.

Art. 26

Abuso di mezzi acustici

E' vietato nei luoghi pubblici usare senza giustificato motivo, mezzi acustici di segnalazione degli autoveicoli.

E' parimenti vietato nei luoghi pubblici l'uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale, come radio, grammofoni, organetti, piani armonici e simili.

L'uso di strumenti di trasmissione o di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario, è consentito solo previa autorizzazione della Pubblica Amministrazione.

L'uso di apparecchi visivi, sonori o di qualsiasi altra specie che produca rumore (strumenti musicali, ecc.) all'interno delle abitazioni e dei luoghi privati non deve arrecare molestia alla quiete dei vicini.

Dalle ore 24 alle ore 8 i suoni non devono comunque essere percepibili dalle abitazioni vicine.

Art. 27

Attività rumorose o moleste

E' vietato, nel centro abitato, esercitare arti, mestieri, professioni o attività produttive o di altro genere rumorose o comunque moleste.

Sono ritenute rumorose o moleste quelle attività dall'esercizio delle quali, per l'azionamento di macchine o per l'uso di strumenti manuali o per l'emissione di vapori, di odori nauseanti, o di vibrazioni deriva, continuamente o periodicamente, a coloro che abitano nei locali soprastanti, sottostanti o comunque in prossimità di quelli nei quali l'attività viene esercitata, una turbativa eccedente i limiti della normale tollerabilità.

Per la determinazione dei limiti di normale tollerabilità ai fini della turbativa acustica, il rumore globale (rumore di fondo più rumore della sorgente) misurato all'interno dei locali di abitazione, con esclusione dei servizi può essere .

a. inferiore al "tetto minimo" cioè ad un limite di rumorosità comunque tollerabile;

b. superiore al "tetto massimo" e pertanto intollerabile in quanto il "tetto massimo" costituisce il limite massimo di accettabilità per quello che concerne il disturbo del sonno del riposo e delle attività dei soggetti interessati;

c. compreso fra i limiti di "tetto minimo" e "tetto massimo", la cui accettabilità o meno è valutata con il criterio "dell'incremento tollerabile del rumore di fondo" e cioè del rumore ambientale con sorgente disturbante inattiva.

I valori di "tetto minimo" di "tetto massimo" e di "incremento tollerabile del rumore di fondo" sono indicati dalla seguente tabella:

PERIODO DELLA GIORNATA	TETTO MINIMO DB (A)	INCREMENTO TOLLERABILE DEL RUMORE DI FONDO 4B (A)	TETTO MASSIMO dB (A)
7 – 22 (giorno)	40	5	65
22 – 07 (notte)	30	3	45

Art. 28

Rumore prodotto da attività svolte all'aperto o da apparecchiature poste in civili abitazioni

Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale, ricreativo o di altro genere eseguite all'aperto, devono essere provvisti di ogni dispositivo consentito dalla tecnica corrente, in modo che non determinino immissioni che superino la normale tollerabilità indicata nel precedente art. 27.

Art. 29

Rumori ed altri inconvenienti

L'intensità e la continuità dei rumori di cui agli artt. 27 e 28 del presente regolamento o l'esistenza di qualsiasi altro inconveniente sono accertate, su reclamo scritto degli interessati ed anche d'ufficio, dalla A.S.L. di Zona.

Detta A.S.L., mediante accesso sul posto, constata l'entità e la tollerabilità dei rumori e degli altri inconvenienti comunque prodotti.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, invita il responsabile a predisporre, entro un determinato tempo, a seconda la natura e la complessità delle opere da eseguire, idonee misure per attenuarli, da valutare con nuovo accertamento della A.S.L.. Propone i casi in cui deve essere limitato l'orario degli impianti rumorosi dalle 6,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 20 nei mesi di giugno luglio ed agosto e dalle 7,30 alle 20 senza interruzione negli altri mesi, salvo ulteriori limitazioni di orario che circostanze particolari rendessero necessarie.

Indipendentemente dalle limitazioni di orario, di cui al precedente comma, nei casi di riconosciuta assoluta incompatibilità degli impianti in parola con il rispetto dovuto alle esigenze delle civili abitazioni, la A.S.L. può proporre che non sia consentita in alcun modo l'attivazione degli impianti medesimi.

L'esecuzione, entro un determinato termine, dei lavori ritenuti opportuni per diminuire gli inconvenienti, la limitazione d'orario degli impianti e la loro disattivazione per inadempimenti o quanto viene prescritto, o per l'assoluta impossibilità di funzionamento degli stessi, sono disposti con ordinanza del Sindaco.

Art. 30

Animali molesti

E' vietato tenere nelle abitazioni private, negli stabilimenti, nei negozi, nei magazzini, nei cortili e nelle aree destinate a giardini, cani o altri animali domestici che comunque disturbino, specie di notte, la quiete dei vicini.

CAPO V
TUTELA DEI MONUMENTI, DEGLI EDIFICI, DEI PARCHI E GIARDINI
PUBBLICI

Art. 31

Tutela di monumenti ed edifici

E' vietato deturpare, danneggiare, imbrattare comunque - anche con manifesti affissi in periodo di propaganda elettorale - i monumenti, le chiese, gli edifici pubblici e privati riconosciuti di pubblico interesse artistico od archeologico, le mura, le fontane, i sedili, i fanali, le cancellate, le inferriate e qualunque manufatto ad essi pertinente.

Art. 32

Tutela e decoro dei fabbricati

Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualsiasi genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente, potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità ei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'autorità comunale. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola consentita l'apposizione delle iscrizioni, delle insegne e di ogni altro infisso.

Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o comunque in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Art. 33

Tutela dei parchi e giardini pubblici

Nei viali, nei parchi e nei giardini pubblici è vietato:

- a) sporcare, imbrattare o danneggiare i sedili, le barriere e qualunque altra installazione;
- b) sporcare, imbrattare, gettare carta od oggetti di qualsiasi specie sulle aiuole, sul suolo pubblico, o su qualunque altra parte destinata al pubblico passaggio.

- c) affiggere oggetti, piantare chiodi, scagliare pietre, bastoni, danneggiare i rami delle piante e delle siepi, le foglie e i fiori, strappare e tagliare l'erba, stendere qualunque oggetto sulle piante e sulle aiuole, arrampicarsi sugli alberi e sui lampioni, scuoterli, recidere o guastare in qualsiasi modo la corteccia degli alberi;
- d) lasciar vagare cani, ed altri animali che debbono essere condotti a guinzaglio o tenuti per la briglia;
- e) cagionare impedimenti o far deviare il corso dell'acqua dei fossati, gettarvi qualunque materia o lordura e farvi bagnare animali;
- f) esercitare la caccia e qualunque specie di gioco per il quale non si sia ottenuto il permesso del Sindaco;
- g) transitare nelle zone riservate ai pedoni con vetture, ciclomotori, velocipedi, automobili, carri ed altri mezzi meccanici di locomozione, passeggiare sui margini erbosi dei viali, entrare nelle aiuole, nei recinti, e in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio. E' fatta eccezione per il trasporto dei bambini o di invalidi;
- h) vendere qualsiasi oggetto con banchi, panieri od altri recipienti, portare tavoli o panche per fare refezioni o merende, salvo speciale permesso del Sindaco;
- i) nei parchi e nei giardini pubblici, nelle zone riservate ai pedoni, è vietato transitare con biciclette da adulto.

Art. 34

Zone archeologiche

E' vietato accedere nelle zone archeologiche nel periodo decorrente dalla mezz'ora successiva al calar del sole alla mezz'ora anteriore alla levata di esso.

E' vietato del pari a chiunque visiti dette zone o monumenti accedervi in punti e luoghi diversi da quelli resi praticabili.

Art. 35

Manutenzione dei fabbricati - Cisterne

Sarà obbligo dei proprietari dell'immobile la perfetta manutenzione ed il decoro dello stabile, provvedendo oltre che alla necessaria manutenzione anche alle opere di pitturazione che si renderanno necessarie;

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiale qualsiasi.

Art. 36

Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico nel centro urbano dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale quando ciò sia necessario alla sicurezza al decoro ed alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione dev'essere autorizzata dal Sindaco secondo le disposizione del Regolamento Edilizio e non può, in nessun caso superare l'altezza massima di metri 2,80.

E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO VI
DECORO E MORALE

Art. 37

Atti contrari alla decenza e alla morale

E' vietato svestirsi e bagnarsi nelle pubbliche fontane e circolare in costume da bagno per le vie dell'abitato.

E' vietato profferire in pubblico o in luoghi aperti al pubblico bestemmie o frasi offensive per il rispetto e la pietà altrui, abbandonarsi al turpiloquio, ad atti comunque offensivi della decenza e della morale.

E' vietato inoltre allontanarsi dalle latrine e dagli orinatoi senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

Art. 38

Materiale contrario alla decenza e alla morale

E' vietato distribuire, esporre in pubblico od offrire in vendita stampati, scritti, disegni od oggetti contrari alla pubblica decenza, ovvero che possano offendere l'onore la reputazione o il decoro delle persone.

Art. 39

Esposizione e vendita

E' vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di animali, e, in genere, oggetti atti ad offendere il pubblico decoro o ad insudiciare i passanti ed il suolo pubblico.

Art. 40

Panni stesi all'aperto

E' vietato stendere biancheria, tappeti, tessuti o materiali simili nelle seguenti vie del centro abitato: Viale S.Cuore, Via Armando Miele, Piazza Risorgimento, Viale dei Caduti, Piazza Vittoria, Via Marconi, Via Fiorentini, Via Roma, Piazza Rondinelli, Corso C. Alberto, Via Alighieri, Via Risorgimento.

Art. 41

Fontane pubbliche

E' vietato attingere acqua con qualsiasi mezzo dalle pubbliche fontane, salvo i casi di comprovata carenza idrica.

E' altresì vietato lavarvi biancheria o quant'altro.

Art. 42

Tende per riparo del sole

Le tende destinate a riparare i portici le abitazioni e le botteghe dai raggi del sole, saranno pulite e mantenute in buono stato costantemente e non dovranno in nessun modo mettere ostacolo alla pubblica viabilità.

Per collocare tali tende è necessario ottenere licenza dall'Autorità Comunale la quale darà le norme che riterrà all'uopo opportune.

Rimane in ogni caso stabilito che le tende traverse ai portici ed ai marciapiedi non dovranno scendere oltre metri 1,90 da terra; potranno scendere fino a terra quelle poste in senso longitudinale, ma ogni mezzo atto a fissarle a muri od a colonne, dovrà essere tenuto ad un'altezza non inferiore a metri 2 e rendere possibile l'accesso direttamente dalla strada.

Art. 43

Monumenti e lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione del sindaco e provvedere ad ogni ulteriore adempimento di legge.

A questo scopo, dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il Sindaco, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita commissione.

Art. 44

Decoro dei parchi e giardini pubblici

E' vietato sdraiarsi sulle panche dei parchi e dei pubblici giardini, assumere atteggiamenti sconvenienti che possano risultare contrari alla pubblica decenza e morale, compiere atti e rumori che rechino disturbo alla quiete pubblica.

Art. 45

Potatura siepi e rami

E' fatto obbligo a chiunque possieda aree adibite a verde con vista sulla pubblica via di provvedere alla adeguata sistemazione delle stesse, garantendo periodicamente la potatura delle siepi e dei rami al fine di contenerli negli spazi di pertinenza e di evitarne la fuoriuscita sulla pubblica via.

Sarà cura dei proprietari tenere costantemente pulite le aree adibite a verde.

CAPO VII
TUTELA INCOLUMITA' PUBBLICA

Art. 46

Divieto di esercitare industrie pericolose

E' vietato attivare, senza le necessarie autorizzazioni e cautele, industrie comunque pericolose o soggette a speciali adempimenti. E' vietato del pari eseguire depositi, trasporti e lavorazioni di sostanze esplosive, di materie infiammabili, di combustibili solidi, liquidi ed aeriformi senza gli adempimenti e le modalità previsti nelle vigenti disposizioni di legge.

Art. 47

Accensione fuochi

E' vietato accendere fuochi di qualsiasi genere, anche in luoghi privati, se non siano forniti di apposita canna fumaria.

L'accensione all'aperto di fuochi semplici o di artificio e pirotecnici può essere consentita di volta in volta dall'Amministrazione comunale in speciali circostanze.

Art. 48

Lancio di pietre e di altri oggetti

E' vietato lanciare, sia a mano che con qualsiasi altro strumento, pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.

E' del pari vietato lasciar cadere oggetti atti ad offendere sul suolo o su spazio pubblico o aperto al pubblico nonché in altri luoghi di transito pubblico o privato.

Art. 49

Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi

E' vietato tenere sui davanzali delle finestre, sui parapetti dei balconi, sui cornicioni e su altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito, vasi di fiori ed altri oggetti mobili non convenientemente assicurati.

Art. 50

Trasporto di cose pericolose e rumorose

Chiunque trasporta o fa trasportare lastre, verghe, spranghe metalliche od altri oggetti simili deve provvedere con mezzi idonei ad attutirne il rumore ed evitare che possano recare danni.

Art. 51

Animali pericolosi

E' vietato far circolare nell'abitato animali di prima doma e animali non domestici ancorché impiegati in giuochi, rappresentazioni, esposizioni e simili.

Art. 52

Animali nei luoghi pubblici

Gli animali da compagnia possono accedere in tutte le aree pubbliche, a condizione che siano condotti al guinzaglio ed in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo, con riferimento particolare agli adempimenti in ordine all'anagrafe del cane in atto presso il competente ufficio della ASL.

Art. 53

Animali - aree consentite

Gli animali da compagnia possono essere lasciati liberi solo nelle aree delimitate e indicate da appositi segnali.

Art. 54

Cani

I proprietari degli animali di cui agli artt. precedenti sono responsabili di qualunque danno possa avvenire a terzi o a cose per fatto cagionato dagli stessi.

È vietato aizzare i cani tra loro o contro le persone, irritarli in qualunque modo od impaurirli se non a titolo di difesa.

Art.55

Profilassi animale

I proprietari dei cani, dei gatti e di altri animali domestici sono tenuti ad adottare tutte le opportune cautele e le necessarie cure e profilassi per evitare affezioni, infezioni ed altro agli animali di loro proprietà.

Art. 56

Accalappiamento

I cani trovati vaganti senza museruola o con museruola inetta allo scopo, verranno accalappiati e, qualora se ne individui il proprietario, lo stesso verrà perseguito ai sensi del presente regolamento.

CAPO VIII
USO DEI MEZZI COLLETTIVI DI TRASPORTO

Art. 57

Nettezza dei mezzi pubblici di trasporto

E' vietato insudiciare in qualsiasi modo le vetture adibite al trasporto pubblico di persone.

Art. 58

Trasporto Urbano

Chiunque viaggia sui mezzi pubblici di trasporto urbano è tenuto a mostrare il documento di viaggio al personale di servizio.

Nelle vetture è vietato:

- a. salire quando esse siano dichiarate complete e salire o scendere quando sono in moto; salire o scendere da parte diversa da quella destinata allo scopo; conversare con il personale addetto alla vettura; trattenersi sui predellini; aggrapparsi alle parti esterne e ingombrare gli ingressi e i passaggi; fumare nell'interno e sulle piattaforme delle vetture motrici;
- b. portarvi armi cariche od oggetti che per natura, forma o volume, possano essere o riuscire molesti o pericolosi;
- c. salirvi in stato di ubriachezza o sudici o vestiti in modo indecente;
- d. cantare, suonare, schiamazzare o disturbare in altro modo;
- e. portarvi cani;
- f. portare fardelli contenenti stracci o altri oggetti sudici;
- g. distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità;
- h. esercitarvi qualsiasi commercio, vendere oggetti anche a scopo di beneficenza senza autorizzazione.

CAPO IX
CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, LICENZE E PERMESSI

Art. 59

Distribuzione di manifesti

Sono vietati nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto e la distribuzione di manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti senza la prescritta autorizzazione;

Dal presente divieto sono esclusi quei materiali che per legge non necessitano di alcuna autorizzazione.

Art. 60

Esercizi fissi

Nessun esercizio per la produzione, la trasformazione, il deposito o la vendita di qualsiasi merce o sostanza o di qualsiasi manufatto può essere attivato o trasferito senza preventiva comunicazione od autorizzazione del Comune, quando non sia di competenza di altra autorità.

Qualora detti esercizi vengano impiantati o trasferiti in fabbricati destinati a civile abitazione e siano azionati da macchine a motore o dalla mano dell'uomo e producano rumori, esalazioni od altre conseguenze moleste, l'autorizzazione del Comune deve essere preceduta da speciali accertamenti ed è subordinata a speciali condizioni, salvo ogni successivo provvedimento.

Art. 61

Esercizi ambulanti

Nessuno può esercitare un commercio, una industria, una professione o mestiere ambulante, sul suolo o spazio pubblico - né fare raccolta di oggetti usati o di rifiuti di qualsiasi specie - senza preventiva autorizzazione del Comune, salvi gli eventuali atti di competenza di altra autorità.

E' fatto obbligo all'esercente di esibire l'autorizzazione agli organi competenti che ne facciano richiesta.

Art.62

Fiere e mercati

Le fiere o mercati saranno tenuti nelle piazze e nei luoghi a ciò destinati dal Consiglio Comunale.

La concessione delle autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico è fatta alle condizioni previste dal relativo regolamento.

E' vietato ai venditori di occupare sul pubblico mercato uno spazio superiore a quello assegnato, di spostarsi da un luogo all'altro (senza il permesso della Polizia Municipale).

La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai deposta al suolo.

L'accesso nelle zone di svolgimento dei mercati con automezzi adibiti alle vendite è consentito fino alle ore 9:00.

I fornitori, se regolarmente autorizzati, potranno transitare nella zona di svolgimento del mercato per scaricare merci fino alle ore 9:00.

Art. 63

Domande e requisiti soggettivi

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli precedenti vanno redatte in carta legale e corredate dai documenti all'uopo richiesti dagli uffici competenti.

I produttori, che intendano valersi di speciali agevolazioni devono produrre un documento dimostrativo della loro qualità di produttori, del luogo in cui avviene la produzione e della entità della stessa.

La licenza non può essere concessa o rinnovata a coloro che abbiano riportate condanne per delitti o per infrazione di norme relative all'attività specifica del richiedente, ovvero siano debitori morosi per qualunque tassa o diritto dovuti all'Amministrazione comunale a norma dei regolamenti.

All'atto della presentazione della domanda per ottenere la licenza di esercizio di una attività per la quale è prescritta la concessione o l'autorizzazione del Comune o la vidimazione annuale, va corrisposto il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale e devono essere versati i diritti stabiliti per il rilascio.

Art. 64

Efficacia delle concessioni e autorizzazioni

Tutte le concessioni od autorizzazioni del Comune si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Esse sono strettamente personali e vanno utilizzate dalla persona fisica cui sono intestate e non possono essere cedute o trasferite ad altri né a titolo oneroso né a titolo gratuito né per atto tra vivi né per successione ereditaria.

La vendita ed il trasferimento di un esercizio non abilita il compratore, il successore o il cessionario alla gestione dell'esercizio stesso se non abbia ottenuta una nuova autorizzazione a lui intestata.

Qualora il titolare della concessione o della autorizzazione intenda valersi di un rappresentante deve farne speciale istanza, indicandone le ragioni e comunicando le generalità del detto rappresentante. Alla domanda vanno allegati gli stessi documenti richiesti per il titolare ai sensi dell'art. 35.

Il rappresentante autorizzato assume gli stessi obblighi del titolare e ne risponde solidalmente con esso.

Nell'esercizio del commercio ambulante non è ammessa rappresentanza.

Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate dal Comune o da qualsiasi altra autorità ed a qualsiasi titolo non consentono ai titolari di esse l'uso della bandiera, dello stemma, dei timbri, dei sigilli e di altri segni del Comune né di indicazioni di qualsiasi specie che facciano riferimento all'Amministrazione Comunale.

Art. 65

Possesso e idoneità dei locali

Il rilascio di qualsiasi concessione od autorizzazione è subordinata alla preventiva dimostrazione della idoneità dei locali in relazione:

- a) alla destinazione d'uso;
- b) alle esigenze del decoro e delle condizioni ambientali della zona, alle norme;
- c) alle norme igienico-sanitarie mediante esibizione di nulla osta rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio.

E' in facoltà del Comune procedere alla constatazione preventiva della idoneità dei locali e dei mezzi predisposti per l'esercizio dell'attività cui si riferisce la domanda di autorizzazione, a spese del richiedente.

CAPO X

SUOLO PUBBLICO

Art. 66

Occupazioni in genere

E' vietato occupare, anche temporaneamente e con qualsiasi oggetto, il suolo pubblico o soggetto a pubblico transito nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza apposita autorizzazione.

Non rientrano nel divieto le occupazioni.

- a. con le vetture pubbliche e private alle soste stabilite;
- b. con i mezzi di trasporto nelle strade e piazze per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico;
- c. con le scale e sgabelli dei negozi per pulizia delle vetrine.

Art. 67

Limitazioni

L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.

Salvo casi di necessità, l'occupazione di marciapiedi o banchine può essere consentita fino al massimo di due terzi della loro larghezza, semprechè rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni.

Art. 68

Occupazione abusiva

E' vietato vendere merce e derrate alla vista del pubblico sulla soglia di esercizi o magazzini, ancorché non si verifichi occupazione di suolo stradale.

Art. 69

Occupazione fissa di aree e spazi pubblici

L'impianto fisso di qualsiasi manufatto su aree o spazi pubblici o soggetti a servitù di uso pubblico (chioschi, banchi, tavoli, cavalletti, tabelle e simili) può essere consentito, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione comunale, mediante atto unilaterale di concessione, col quale sono fissati i limiti e le condizioni tutte della occupazione, quali la durata di essa, il canone o la tassa dovuta, l'uso dell'area da occupare e simili; tale atto sarà seguito da un verbale di sottomissione del concessionario, che assumerà tutti gli obblighi inerenti.

La concessione dell'area o dello spazio da occupare non comporta per il concessionario la dispensa dall'obbligo di munirsi delle licenze necessarie per l'esercizio della speciale attività che egli intende svolgervi.

Art. 70

Occupazione precaria di aree e spazi pubblici

Le occupazioni di aree o spazi pubblici aventi carattere di precarietà e di instabilità debbono essere previamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, la quale può in qualsiasi momento, con motivato provvedimento, revocarle o modificarle senza che da parte dell'interessato possa opporsi alcuna ragione, diritto o pretesa, salvo l'eventuale rimborso della tassa riferibile al periodo della mancata utilizzazione.

Art. 71

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali ed altro, può essere concesso davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nei luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico, anche se di proprietà privata, è vietato compiere operazioni od esporre, senza le necessarie precauzioni, oggetti che comunque possono arrecare disturbo o pericolo.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

L'Amministrazione comunale può negare la concessione quando vi si oppongono ragioni di viabilità, di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi e sempre puliti.

Art. 72

Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche

La tassa dovuta per l'occupazione temporanea sarà pagata a mezzo conto corrente postale presso il recapito della ditta concessionaria.

La tassa dovuta per l'occupazione giornaliera sarà pagata direttamente al personale incaricato della riscossione, che rilascerà apposita bolletta.

La tassa dovuta invece per occupazioni permanenti verrà riscossa a mezzo di appositi ruoli o versando la stessa direttamente alla ditta concessionaria.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al regolamento comunale per l'applicazione della TOSAP.

Art. 73

Esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico.

E' vietato esercitare mestieri o eseguire lavori sul suolo pubblico.

In particolare sulle strade e sulle piazze è vietato tosare, ferrare, strigliare animali, nonché spaccare legna, lavare e pulire veicoli e svolgere qualsiasi attività atta a turbare comunque il normale traffico cittadino.

Art. 74

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate su suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro di suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dall'Autorità comunale, che può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

Art. 75

Segnalazione di pericolo

Chiunque in proprio o per conto altrui intraprenda, sia di giorno che di notte, lavori sulle strade, piazze ed altri luoghi pubblici, che impediscano o limitino il normale traffico o la circolazione, deve apporre e mantenere efficienti, in prossimità della zona interessata dai lavori stessi, i segnali previsti nel Regolamento di Circolazione Stradale, comprendendo nella detta zona le baracche, i carri officina, gli impalcati, i depositi di materiale d'opera o di rifiuto e qualunque altro mezzo accessorio dei lavori.

Art. 76

Transito sul suolo pubblico

E' vietato transitare con veicoli di qualsiasi genere, sia a trazione meccanica che animale o a mano, sui marciapiedi e su qualsiasi altro spazio escluso anche temporaneamente dal traffico dei veicoli.

Art. 77

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito sia dei veicoli che dei pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità, disturbo per la quiete pubblica e intralcio alla circolazione.

CAPO XI
OBBLIGHI COMUNI A TUTTI I CITTADINI
ED AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Art. 78

Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni nella composizione della famiglia e dell'abitazione debbono essere denunciate all'Ufficio anagrafico del Comune a cura del capo della famiglia o di chi ne fa le veci.

Quando più persone convivono non legate da rapporti familiari, la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza, e in difetto, da ogni singolo convivente.

Art. 79

Numerazione civica ed abitabilità

Il proprietario di fabbricato di qualsiasi genere, a costruzione ultimata e comunque prima che nel fabbricato stesso possano essere immesse persone, deve presentare al Comune domanda per ottenere l'indicazione del numero civico ed ottenere il permesso di abitabilità, se si tratta di un fabbricato ad uso di abitazione ovvero di agibilità, se si tratta di fabbricato destinato ad altro uso.

Art. 80

Amministrazione, custodia, nettezza e illuminazione degli stabili

Ogni Amministratore di condominio deve provvedere ad esporre accanto al portone d'ingresso dei condomini di competenza una targhetta indicante il proprio nominativo ed indirizzo.

Ogni proprietario di case od altri immobili urbani è tenuto a provvedere alla custodia ed alla nettezza degli ingressi, degli androni, delle scale e dei cortili.

Art. 81

Riparazione dei pavimenti nei portici e sui marciapiedi

Verificandosi guasti o rotture di griglie, telai, pavimenti nei portici o nei marciapiedi di proprietà privata soggetti a servitù di passaggio o nei marciapiedi pubblici sui quali esistano griglie o aperture lucifere pavimentali, i proprietari o i concessionari debbono prontamente provvedere alle necessarie riparazioni.

CAPO XII
OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

Art. 82

Affissioni obbligatorie negli esercizi

Nell'interno di ogni singolo esercizio, in luogo ben visibile, deve essere permanentemente esposta la licenza relativa all'attività esercitata nel locale o una copia autentica della medesima rilasciata dal Comune.

In ogni esercizio deve altresì essere esposto l'elenco dei prezzi e indicata la categoria alla quale l'esercizio è assegnato.

Sui singoli generi di comune e largo consumo posti in vendita vanno esposti i cartellini dei prezzi.

Art. 83

Bilance, prezzi, carta da involgere

Coloro che esercitano nel territorio del Comune rivendite di generi a peso o a misura, oltre all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento di Igiene, debbono attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. usare soltanto pesi e misure autorizzati e verificati nonché tenere le bilance e le misure sempre pulite, collocate in luogo bene esposto alla luce ed alla vista del compratore;
2. non rifiutare la vendita delle merci e delle derrate anche se richieste in misura minima;
3. la merce di regola va pesata al netto: qualora per ragioni di nettezza e di igiene si renda necessario l'uso di un involucre (carta, ecc.) questo non può avere peso eccedente i limiti sotto indicati:

Peso massimo dell'involucro:

- per merci fino al peso lordo di 1 hg.....gr. 6
- per merci da oltre 1 hg. Fino a 3 hg....." 11
- per merci da oltre 3 hg. Fino a 5 hg....." 18
- per merci da oltre 5 hg. Fino a 1 Kg....." 30
- per merci da oltre 1 Kg. fino a 3 Kg....." 60

- per merci da oltre 3 Kg. fino a 5 Kg....." 80

Quando la merce è posta in vendita preconfezionata, la qualità della medesima deve essere indicata in modo chiaro sull'involucro e corrispondere esattamente alle indicazioni.

Art. 84

Orari di vendita

Gli esercenti debbono attenersi agli orari di apertura e di chiusura degli esercizi prestabiliti da apposite ordinanze.

Art. 85

Mezzi pubblicitari

Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio e dal regolamento per la pubblicità o per la pubblica affissione è vietata la esposizione di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere, visibili dai veicoli transitabili sulle strade che per forma, disegno, colorazione, o ubicazione, possano a giudizio insindacabile e dell'Amministrazione, ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione.

E' altresì vietata la installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento e quant'altro stabilito dall'art.23 del Codice della Strada.

L'installazione di vetrine o simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 86

Vendita del pane

La panificazione è disciplinata dalla legge 31 marzo 1956, n. 1902.

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte di acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi ed a forme non esime l'esercente dall'obbligo di pesare il pane all'attimo della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La quantità ed i prezzi del pane posti in essere dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile.

Art. 87

Vendita generi stagionali

I rivenditori di generi alimentari che vengono consumati sul posto debbono curare che il suolo circostante a quello occupato sia costantemente pulito.

Essi sono tenuti ad avere apposita cassetta nelle vicinanze del luogo di vendita per raccogliervi i rifiuti ed a curarne l'asportazione.

Art. 88

Uso gabinetti di decenza

I titolari di esercizi pubblici, che a norma del Regolamento d'igiene debbono disporre di gabinetti di decenza, sono tenuti a consentire l'uso gratuito a chiunque ne faccia richiesta, sebbene non faccia parte dell'abituale clientela.

Art. 89

Trasporto carni

Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono eseguirlo o farlo

eseguire a mezzo di automezzi o recipienti coperti, ed eliminare dalla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 90

Mestieri ambulanti

Coloro che sono autorizzati ad esercitare un mestiere ambulante in luoghi pubblici debbono usare modi educati ed evitare disturbo e molestia al pubblico con offerte insistenti od in altra qualsiasi maniera.

Per i loro servizi non possono pretendere compensi diversi da quelli stabiliti nelle tariffe autorizzate, di cui debbono dar visione a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 91

Obblighi particolari dei venditori ambulanti

Gli esercenti di mestieri o commerci ambulanti debbono osservare le seguenti particolari prescrizioni, oltre quelle generali stabilite per tutte le industrie, arti, professioni e commerci:

1. tenere esposta in modo ben visibile la licenza rilasciata dall'autorità comunale
2. non esercitare attività in località vietate dall'Autorità comunale o nei punti in cui viene temporaneamente impedito per ragioni di transito o di pubblica sicurezza dagli agenti del Comune o dalla forza pubblica;
3. tenere decentemente coperta la merce nelle località in cui ne sia vietata la vendita, quando debbono essere necessariamente attraversate;
4. non esercitare la vendita con mezzi o veicoli di natura diversa da quella autorizzata.

Art. 92

Vendita ambulante con carrettini, banchi e recipienti a tracolla

Nei mercati scoperti, i banchi e i carrettini adibiti alla vendita di generi alimentari e di merci varie non debbono avere una superficie massima superiore a quella stabilita dall'apposito regolamento.

Fuori dei mercati, per la vendita delle merci, devono essere utilizzati esclusivamente banchi, carrettini o chioschi, ferma restando la necessità del preventivo titolo per di occupazione del suolo pubblico.

I banchi e i carrettini debbono essere conformi alle norme igienico sanitarie in vigore.

Gli altri venditori ambulanti, sprovvisti di concessione di suolo pubblico, possono recare una cassetta o scatola o cesta a tracolla.

CAPO XIII

PREVENZIONE INCENDI

Art. 93

Canne dei camini

I proprietari delle case e gli inquilini sono obbligati a mantenere continuamente in buono stato e ripulire dalla fuliggine, le canne dei camini.

In tutte le abitazioni i camini e le stufe saranno costruiti in modo da evitare i pericoli d'incendio e da essere facilmente ripuliti.

Le canne o i condotti a fumo nel tratto in cui attraversano ambienti destinati a contenere materie facilmente combustibili, saranno rivestite da pareti di mattoni in coltello, a distanza di 20 centimetri dalle canne stesse.

Le canne dovranno sempre elevarsi almeno di un metro sopra il tetto della casa da cui sorgono o contro cui si appoggiano.

Art. 94

Requisiti dei locali

L'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, di deposito di merci, di esposizione e simili può essere autorizzato soltanto in locali che abbiano la destinazione d'uso prevista nella licenza di occupabilità o abitabilità.

La variazione della destinazione d'uso di locali dovrà essere preventivamente autorizzata dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione comunale.

Art. 95

Certificato prevenzione incendi

La concessione o il rinnovo delle licenze comunali per lo svolgimento delle attività specificate Decreto interministeriale (Ministeri dell'Interno e dell'Industria e Commercio) del 27 settembre 1965 sono subordinati alla sussistenza del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando VV.FF., ai sensi della legge n. 966 del 26 luglio 1965.

Art. 96

Materiali combustibili o infiammabili

Le attività industriali, commerciali, artigianali, di deposito merci, di esposizione e simili per le quali non è prescritto il certificato di prevenzione incendi ai sensi della citata legge n. 966 del 26 luglio 1965, ma che comportino ugualmente l'uso, il deposito o l'esposizione di materiali combustibili o infiammabili sono autorizzate, previo parere favorevole di apposita commissione comunale che procederà ad accertare che non sussistono particolari condizioni di pericolo di incendio, prescrivendo all'uopo idonee garanzie atte ad assicurare il necessario grado di sicurezza.

Art. 97

Commissione comunale

La composizione della Commissione di cui al precedente articolo è determinata dalla Giunta Municipale con apposita delibera.

Art. 98

Accertamenti

Per le attività da esercitarsi su terreno nudo, la Commissione sopra nominata, accerterà che non sussistono condizioni di pericolo d'incendio in relazione alla prossimità del terreno a centri abitati, ed all'ampiezza dell'area di deposito.

Art. 99

Attività – edifici pregevoli

Per le attività che abbiano luogo in locali compresi in edifici pregevoli per arte o storia ed in quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti d'interesse artistico culturale e sottoposti a vigilanza, il rilascio della licenza avverrà con il rispetto delle disposizioni antincendi di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564.

Art. 100

Norme regolamentari

Rimangono salve tutte le altre disposizioni in materia contenute nei Regolamenti Comunali Edilizio e d'Igiene.

CAPO XIV

ANIMALI

Art. 101

Rispetto

Ogni animale ha diritto al rispetto della propria esistenza sia esso selvatico o domestico.

Art. 102

Abbandono

Ogni animale che viva abitualmente con l'uomo ha il diritto di vivere e crescere secondo il ritmo e nelle condizioni proprie della specie. Il suo abbandono è un atto crudele e degradante, punito a norma di regolamento.

Art. 103

Maltrattamenti

Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti, crudeltà, ferimenti o a danneggiamenti del luogo di rifugio e di riproduzione.

Art. 104

Animali da lavoro

Ogni animale che lavora ha diritto a limiti ragionevoli nella durata e intensità del lavoro e ad una alimentazione adeguata ed al riposo.

Art. 105

Esibizioni

Ogni animale ha una sua dignità che non può essere sminuita attraverso un uso in esibizioni e spettacoli degradanti dell'animale stesso.

Art. 106

Soppressione

Di norma gli animali domestici e d'affezione non possono essere soppressi; se la loro soppressione è necessaria, per grave malattia, incurabilità e comprovata pericolosità deve essere istantanea, senza sofferenze e praticata in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari.

Art. 107

Cattura

E' fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da autorità competenti.

Art. 108

Riparo

E' fatto assoluto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie.

Art. 109

Trasporto

E' vietato il trasporto dei cani nei bagagliai delle autovetture ove essi siano esposti a soffocamento per l'angustia del vano chiuso e privo di circolazione dell'aria non adatto al trasporto di animali.

Art. 110

Addestramento

E' fatto divieto di addestrare cani per guardia o per altri scopi, ricorrendo a violenze o percosse che traumatizzano i cani stessi.

Art. 111

Segnalazioni

Tutti i cittadini sono invitati a segnalare al Comune eventuali trasgressioni.

CAPO XV
MANIFESTAZIONI - CORTEI

Art. 112

Cortei funebri

I cortei funebri, movendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve fino alla chiesa dove si svolgeranno i riti funebri, per sciogliersi poi successivamente rispettivamente all'intersezione di Via San Giacomo con Via Metaponto per i riti funebri celebrati in Montalbano Jonico centro e all'intersezione di Viale Varese con la ex S.S. 103 per quelli celebrati nella Parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Borgo Nuovo.

Per comprovate esigenze, eventuali deroghe ai divieti imposti dalla segnaletica stradale, dovranno essere autorizzati dal Comando polizia Municipale.

Art. 113

Processioni e Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose o civili, che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno essere comunicate preventivamente al Sindaco almeno 10 giorni prima dello svolgimento delle stesse.

Il Sindaco, previo parere del Comando Polizia Municipale, autorizzerà lo svolgimento delle stesse e l'itinerario da seguire.

Art. 114

Norme di rinvio

Sono fatte salve le disposizioni vigenti nei regolamenti specifici di settore, nonché da leggi ordinarie e speciali

CAPO XVI
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 115

Violazioni

Per le violazioni a disposizioni del presente regolamento rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge n.689/1981, con individuazione del minimo edittale nella somma stabilita dal comma 1 dell'articolo e del limite massimo nel decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell'articolo medesimo

A fronte della violazione dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati all'art.2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge n.689/1981

Tali disposizioni sono applicabili alle violazioni di norme del presente regolamento sino a eventuale ridefinizione della materia con legge

Art. 116

Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalla sanzione prevista dall'Ordinanza Sindacale, al contravventore, in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a. per la prima recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b. per la mancanza esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzionale;
- c. per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza dell'esercizio.

La sospensione può avere una durata da 2 a 30 giorni a seconda della gravità dell'infrazione. Nei casi un cui alle lettere b) e c) la sospensione si protrae fino a quando non si sia adempiuto dal contravventore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 117

Revoca delle licenze

Tanto le concessioni che le autorizzazioni possono essere revocate dal Comune anche prima della scadenza del termine di validità:

- a. quando vengano meno i requisiti soggettivi richiesti per il loro rilascio;
- b. quando il luogo al quale la concessione o l'autorizzazione si riferisce o i mezzi di esercizio siano divenuti inadatti per qualsiasi causa, anche se indipendentemente dalla volontà dell'interessato;
- c. quando il titolare della concessione o della autorizzazione ne faccia un uso in tutto o in parte, diverso da quello per cui fu rilasciata o abusi comunque della concessione o dell'autorizzazione.

Art. 118

Restituzione e sequestro delle licenze

Le licenze sospese revocate o decadute debbono essere restituite a cura dei titolari o loro rappresentanti alla Amministrazione Comunale.

In caso di inottemperanza, si provvede al sequestro delle licenze stesse.

Art. 119

Rimozione delle conseguenze delle contravvenzioni

I ogni caso in cui il contravventore abbia compiuto atti vietati con danno del Comune o di terzi, ovvero abbia omesso adempimenti obbligatori, la contestazione del fatto contravvenzionale comporta l'obbligo immediato da parte sua di rimuovere le conseguenze dell'atto vietato o di compiere quegli atti ai quali era tenuto.

Perdurando la inadempienza del contravventore, l'autorità comunale può provvedere d'ufficio, nei modi più convenienti, a spese e rischio del

medesimo, da recuperarsi mediante ruolo reso esecutivo a termine di legge.

Art. 120

Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

Gli incaricati e gli Agenti, qualora dal fatto contravvenzionale sia derivato un danno a cose o persone qualificabile come reato perseguibile d'ufficio, procedono al sequestro degli oggetti che siano serviti a commettere l'infrazione o, quando ne sia possibile, che risultino esserne il prodotto.

Detti oggetti saranno conservati nella depositaria comunale o presso altro depositario indicato dal Sindaco fino a quando non sia rimesso il verbale di contravvenzione alla competente Autorità giudiziaria che al riguardo adotterà i provvedimenti del caso.

Per le merci deperibili e che non possono conservarsi dovrà essere richiesta apposita procedura da seguirsi all'Autorità competente.

INDICE

CAPO I

POLIZIA MUNICIPALE

- Art. 1** Disciplina della polizia urbana
- Art. 2** Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3** Cose ritrovate dalla Polizia Municipale

CAPO II

NETTEZZA ED IGIENE DELL'ABITATO

- Art. 4** Rifiuti
- Art. 5** Conferimento rifiuti solidi urbani
- Art. 6** Tariffa comunale - obblighi
- Art. 7** Rifiuti - divieti
- Art. 8** Pulizia suoli pubblici
- Art. 9** Pulizia suoli privati
- Art. 10** Discarico delle acque
- Art. 11** Scarichi materiali
- Art. 12** Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 13** Divieto di lavatura e riparazioni dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 14** Disposizioni riguardanti gli animali da cortile
- Art. 15** Utilizzo di stalle – Animali non da cortile
- Art. 16** Gabbie di uccelli
- Art. 17** Ricoveri di animali
- Art. 18** Cani - prescrizioni
- Art. 19** Battitura di tappeti e di altri oggetti
- Art. 20** Innaffiamento vasi di fiori
- Art. 21** Obblighi degli esercenti

CAPO III

RIFIUTI SPECIALI

Art. 22 Raccolta differenziata

Art. 23 Rifiuti provenienti da attività

CAPO IV

ORDINE E QUIETE PUBBLICA

Art. 24 Feste, cortei, trattenimenti

Art. 25 Grida e schiamazzi

Art. 26 Abuso di mezzi acustici

Art. 27 Attività rumorose o moleste

Art. 28 Rumore prodotto da attività svolte all'aperto o da apparecchiature poste in civili abitazioni

Art. 29 Rumori ed altri inconvenienti

Art. 30 Animali molesti

CAPO V

TUTELA DEI MONUMENTI, DEGLI EDIFICI, DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

Art. 31 Tutela di monumenti ed edifici

Art. 32 Tutela e decoro dei fabbricati

Art. 33 Tutela dei parchi e giardini pubblici

Art. 34 Zone archeologiche

Art. 35 Manutenzione dei fabbricati - Cisterne

Art. 36 Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO VI

DECORO E MORALE

Art. 37 Atti contrari alla decenza e alla morale

Art. 38 Materiale contrario alla decenza e alla morale

- Art. 39** Esposizione e vendita
- Art. 40** Panni stesi all'aperto
- Art. 41** Fontane pubbliche
- Art. 42** Tende per riparo del sole
- Art. 43** Monumenti e lapidi commemorative
- Art. 44** Decoro dei parchi e giardini pubblici
- Art. 45** Potatura siepi e rami

CAPO VII

TUTELA INCOLUMITA' PUBBLICA

- Art. 46** Divieto di esercitare industrie pericolose
- Art. 47** Accensione fuochi
- Art. 48** Lancio di pietre e di altri oggetti
- Art. 49** Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi
- Art. 50** Trasporto di cose pericolose e rumorose
- Art. 51** Animali pericolosi
- Art. 52** Animali nei luoghi pubblici
- Art. 53** Animali - aree consentite
- Art. 54** Cani
- Art.55** Profilassi animale
- Art. 56** Accalappiamento

CAPO VIII

USO DEI MEZZI COLLETTIVI DI TRASPORTO

- Art. 57** Nettezza dei mezzi pubblici di trasporto
- Art. 58** Trasporto Urbano

CAPO IX

CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, LICENZE E PERMESSI

- Art. 59 Distribuzione di manifesti**
- Art. 60 Esercizi fissi**
- Art. 61 Esercizi ambulanti**
- Art.62 Fiere e mercati**
- Art. 63 Domande e requisiti soggettivi**
- Art. 64 Efficacia delle concessioni e autorizzazioni**
- Art. 65 Possesso e idoneità dei locali**

CAPO X

SUOLO PUBBLICO

- Art. 66 Occupazioni in genere**
- Art. 67 Limitazioni**
- Art. 68 Occupazione abusiva**
- Art. 69 Occupazione fissa di aree e spazi pubblici**
- Art. 70 Occupazione precaria di aree e spazi pubblici**
- Art. 71 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica**
- Art. 72 Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche**
- Art. 73 Esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico.**
- Art. 74 Modalità per il carico e lo scarico delle merci**
- Art. 75 Segnalazione di pericolo**
- Art. 76 Transito sul suolo pubblico**
- Art. 77 Divieto di giochi sul suolo pubblico**

CAPO XI

OBBLIGHI COMUNI A TUTTI I CITTADINI ED AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

- Art. 78 Denuncia variazione di famiglia e di abitazione**
- Art. 79 Numerazione civica ed abitabilità**
- Art. 80 Amministrazione, custodia, nettezza e illuminazione degli stabili**
- Art. 81 Riparazione dei pavimenti nei portici e sui marciapiedi**

CAPO XII

OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

- Art. 82 Affissioni obbligatorie negli esercizi**
- Art. 83 Bilance, prezzi, carta da involgere**
- Art. 84 Orari di vendita**
- Art. 85 Mezzi pubblicitari**
- Art. 86 Vendita del pane**
- Art. 87 Vendita generi stagionali**
- Art. 88 Uso gabinetti di decenza**
- Art. 89 Trasporto carni**
- Art. 90 Mestieri ambulanti**
- Art. 91 Obblighi particolari dei venditori ambulanti**
- Art. 92 Vendita ambulante con carrettini, banchi e recipienti a tracolla**

CAPO XIII

PREVENZIONE INCENDI

- Art. 93 Canne dei camini**
- Art. 94 Requisiti dei locali**
- Art. 95 Certificato prevenzione incendi**
- Art. 96 Materiali combustibili o infiammabili**

- Art. 97 Commissione comunale**
- Art. 98 Accertamenti**
- Art. 99 Attività – edifici pregevoli**
- Art. 100 Norme regolamentari**

CAPO XIV

ANIMALI

- Art. 101 Rispetto**
- Art. 102 Abbandono**
- Art. 103 Maltrattamenti**
- Art. 104 Animali da lavoro**
- Art. 105 Esibizioni**
- Art. 106 Soppressione**
- Art. 107 Cattura**
- Art. 108 Riparo**
- Art. 109 Trasporto**
- Art. 110 Addestramento**
- Art. 111 Segnalazioni**

CAPO XV

MANIFESTAZIONI - CORTEI

- Art. 112 Cortei funebri**
- Art. 113 Processioni e Manifestazioni**
- Art. 114 Norme di rinvio**

CAPO XVI

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 115 Violazioni**
- Art. 116 Sospensione delle licenze**

Art. 117 Revoca delle licenze

Art. 118 Restituzione e sequestro delle licenze

Art. 119 Rimozione delle conseguenze delle contravvenzioni

Art. 120 Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni